



## *Comune di Foggia*

# **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI**

*(Delib. C. C. del 12.06.2007 n. 87)*

### **art. 1**

#### **Oggetto**

1. Il Comune di Foggia assicura l'assistenza sociale ai cittadini lungo tutto l'arco della vita.
2. Il presente Regolamento si applica alle prestazioni e/o servizi sociali a domanda individuale erogati dal Comune di Foggia nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e così come definiti nel Piano di zona e nei limiti di finanziamento dello stesso.
3. Sono rivolti alla generalità della popolazione e sono offerti gratuitamente i servizi in risposta ai bisogni di informazione, promozione e prevenzione sociale e specificatamente:
  - a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
  - b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
  - c) consulenza psico-sociale a favore di singoli, coppie e famiglie, mirate ad attivare il processo di aiuto;
  - d) attività di informazione e formazione per le coppie disponibili all'affidamento o all'adozione di un bambino;
  - e) campagne di sensibilizzazione e promozione del benessere sociale;
  - f) iniziative di socializzazione-aggregazione.
4. Sono a compartecipazione e/o non rivolti a tutta la popolazione i seguenti servizi:
  - a) aiuto personale per minori e adulti disabili;
  - b) assistenza domiciliare;
  - c) assistenza educativa minori;
  - d) centri diurni per anziani;
  - e) centri diurni per disabili;
  - f) centri diurni per minori;
  - g) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
  - h) attività estive per minori;
  - i) attività estive e soggiorni per anziani e disabili;
  - j) pasti a domicilio per anziani e/o disabili.
5. I nuovi servizi e/o prestazioni sociali che a seguito di indagine conoscitiva sui bisogni dei cittadini della comunità foggiana dovessero essere attivati ricadranno a pieno titolo nella disciplina del presente regolamento e dei provvedimenti attuativi conseguenti.

## **art. 2**

### **Finalità**

1. Nel rispetto delle previsioni dell'art. 2 comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché dell'art. 2 comma 2 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, l'accesso prioritario ai servizi e prestazioni erogati dal Comune di Foggia è rivolto:
  - a) ai soggetti in condizioni socio-economiche disagiate;
  - b) ai soggetti con incapacità parziale o totale a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico, sensoriale o psichico;
  - c) ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
  - d) ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di prevedere i criteri di priorità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi agevolati relativi alle condizioni economiche degli aventi titolo secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché dall'art. 13 comma 2 lett. e) della Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 17, dall'art. 3 comma 5 della Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006 e dall'art. 6 del Regolamento attuativo n. 4 del 18.01.2007 stabilendo che la compartecipazione da parte degli utenti consisterà in ogni caso in una contribuzione graduale secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive.
3. La valutazione delle condizioni economiche viene effettuata con metodologia imparziale e trasparente verificando, secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai fini dell'accesso ai servizi di cui al precedente art. 1 del presente Regolamento, la condizione economica del richiedente sulla base del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e dai decreti applicativi dello stesso (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242) sulla base della dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e del Regolamento attuativo n. 4 del 18.01.2007, art. 6.
4. Nella "Carta dei servizi sociali" di cui all'art. 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e all'art. 58 della Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006 e relativo Regolamento attuativo n. 4 del 18.01.2007, art. 7, saranno definiti:
  - a) le modalità di funzionamento dei servizi erogati;
  - b) i requisiti e le priorità per l'accesso a prestazioni e servizi;
  - c) le modalità di valutazione della loro qualità con la partecipazione degli utenti e delle loro organizzazioni.

## **art. 3**

### **Rapporti con i cittadini e informazioni ai cittadini**

1. I rapporti con i cittadini sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che li riguardano.
2. Tutti gli utenti dei servizi sociali devono essere informati sulla disponibilità di prestazioni e servizi pubblici e privati esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione degli stessi.
3. Gli utenti devono altresì essere informati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, delle finalità e modalità di trattamento dei dati, della natura obbligatoria della loro comunicazione, del fatto che il rifiuto di comunicare i dati richiesti comporta l'impossibilità di ottenere il beneficio richiesto, dei soggetti ai quali i dati possono esser comunicati e del loro ambito di

diffusione, dei diritti di cui all'art. 13 della suddetta legge, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Foggia e che i dati saranno utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

4. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, l'interessato viene informato dal responsabile del procedimento dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
5. Ai sensi della legge n. 19 del 10 luglio 2006, Titolo V, art. 60, comma 4, è stato istituito l'Ufficio Regionale di Tutela degli utenti, le cui funzioni, i compiti, le modalità di funzionamento, nonché le procedure amministrative e la modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti, degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni sindacali sono disciplinati dagli art. 9 e 10 del successivo Regolamento Regionale attuativo n. 4 del 18.01.2007.

#### **art. 4**

##### **Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE**

1. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica di cui all'art. 1 comma 4 decreto legislativo 30 maggio 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e di cui al successivo art. 6 del presente regolamento e il parametro desunto dalla scala di equivalenza in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, così come di seguito riportata:

<b>Numero dei componenti</b>	<b>Parametro</b>
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,51
5	2,98

I parametri sopra indicati sono maggiorati come segue:

- + 0,50 per ogni ulteriore componente;
  - + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
  - + 0,60 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66%;
  - + 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, nonché al nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito da lavoro dipendente o d'impresa per almeno sei mesi.
2. I parametri di cui al precedente comma 1 del presente articolo nonché le relative maggiorazioni verranno comunicati a cura del Dirigente Settore Servizio Sociale e Prevenzione agli enti aventi titolo al rilascio dell'attestazione ISEE.

#### **art. 5**

##### **Definizione del nucleo familiare**

1. Ai fini del presente Regolamento l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nonché l'indicatore della situazione economica (ISE) vengono calcolati in riferimento al nucleo familiare del richiedente la prestazione o il servizio.
2. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale attuativo della Legge Regionale 10

luglio 2006, n. 19, per nucleo familiare si intende l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica di cui all'art .4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF del soggetto richiedente anche se non conviventi.

3. Secondo le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 i casi particolari da considerare nella definizione del nucleo familiare sono i seguenti:
  - a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
  - b) i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
    - 1) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
    - 2) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto;
    - 3) in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare dell'obbligato tenuto in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
  - c) I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
  - d) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare salvo che nei seguenti casi:
    - 1) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
    - 2) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 e. p. e;
    - 3) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    - 4) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - 5) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
  - e) Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.
  - f) Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto.
  - g) Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

- h) Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
- i) Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

#### **art. 6**

##### **Indicatore della situazione economica - ISE**

1. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), l'indicatore della situazione economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242 e ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19.
2. Il rapporto tra l'indicatore della situazione economica come sopra definito e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, individuato come detto al precedente art. 4 del presente Regolamento, desunto dalla scala di equivalenza e dalle maggiorazioni di cui al precedente art. 2 del presente Regolamento determina l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo 30 maggio 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, per le prestazioni finalizzate a favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza anche in riferimento alle indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 richieste da persona con handicap permanente grave di all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge ovvero da persona ultrasessantacinquenne la cui non autosufficienza sia accertata dall'Azienda USL, la situazione economica è determinata non con riferimento al reddito e al patrimonio del nucleo familiare del richiedente ma con riferimento al reddito e al patrimonio della sola persona richiedente qualora ritenuto più favorevole. In tal caso si considerano quali redditi del destinatario dell'intervento i redditi ad ogni titolo percepiti, ivi inclusi i redditi non fiscalmente rilevanti, quali l'indennità di accompagnamento dell'I.N.P.S., le pensioni d'invalidità, le rendite I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19.

#### **art. 7**

##### **Modalità di accesso**

1. Per l'accesso a ciascun servizio o prestazione di cui al presente Regolamento il cittadino presenta ai terminali periferici della Porta Unica di Accesso, situati presso ciascuna delle Circoscrizioni e presso alcune sedi dell'Azienda USL della Provincia di Foggia ricadenti nell'ambito del Comune di Foggia o presso il front-office dell'Assessorato alle Politiche Sociali:
  - a) domanda compilata su modello appositamente predisposto dal Comune, di

- concerto con la Azienda USL della Provincia di Foggia;
- b) copia dell'attestazione ISEE rilasciata dai CAAF, dall'INPS o dai centri con lo stesso convenzionati al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001;
  - c) su richiesta dell'ufficio, copia della stessa dichiarazione sostitutiva unica;
  - d) certificazione della autosufficienza o della parziale non autosufficienza o della totale non autosufficienza o dell'invalidità qualora richiesta per l'accesso alla particolare prestazione.
2. Nella domanda di accesso al servizio, il richiedente dichiarerà di essere a conoscenza della possibilità, in caso di erogazione della prestazione o del servizio, di effettuazione di controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
  3. Il richiedente dovrà esprimere il proprio consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.
  4. La dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 ha validità annuale dalla data di rilascio del certificato ISEE e potrà essere utilizzata in tale periodo da ogni componente del nucleo familiare dichiarato per l'accesso ai servizi e prestazioni sociali agevolate.
  5. E' data facoltà all'utente di richiedere l'aggiornamento dell'ISEE qualora:
    - a) subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali del nucleo familiare di appartenenza rispetto a quelle dichiarate, tali da comportare una variazione di almeno il 25% nella quota di partecipazione ai costi delle prestazioni richieste o una più utile collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi comunali;
    - b) le variazioni subentrate non costituiscono carattere transitorio inferiore a sei mesi.
  6. Per l'aggiornamento del calcolo dell'ISEE di cui al precedente comma 5 i cittadini dovranno presentare la documentazione idonea a comprovare la rilevanza della variazione intervenuta, senza necessariamente redigere una nuova dichiarazione sostitutiva unica.
  7. Gli effetti della intervenuta variazione ISEE avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma 6.
  8. Resta fermo l'obbligo da parte del richiedente di comunicare ogni rilevante variazione che dovesse prevedere per sé e per il proprio nucleo familiare un miglioramento delle condizioni economiche tale da non giustificare il mantenimento delle agevolazioni concesse o da determinare variazione della quota di compartecipazione.

## **art. 8**

### **Compartecipazione**

1. Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali agevolati di cui all'art. 1 del presente Regolamento, ad eccezione che per le strutture residenziali regolamentate al successivo art. 9, il cittadino è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio quando la sua condizione economica, sulla base del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sia inferiore o uguale alla soglia minima di €. 7.500, in applicazione dell'art. 6, comma 6, lett. a) del Regolamento Regionale attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19.
2. Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali agevolati di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il cittadino è tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del

servizio o della prestazione previsto dal soggetto gestore quando la sua condizione economica, sulla base del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), sia superiore alla *soglia massima* di € 30.000 in applicazione dell'art. 6, comma 6, lett. b) del Regolamento Regionale attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19.

3. Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali agevolati di cui all'art. 1 del presente Regolamento, i cittadini con condizioni economiche, determinate sulla base del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), comprese tra la soglia minima di € 7.500,00 e la soglia massima di € 30.000,00 sono tenuti in ogni caso a versare una quota agevolata di contribuzione graduale secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive sulla base della seguente formula:

$$\text{Comp } ij = ( \text{ISEE } j - 7.500,00 ) * \text{CS}_0 / \text{ISEE }_0$$

dove:

Comp *ij* rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto *j* relativa alla prestazione o servizio sociale *J*

CS<sub>0</sub> rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente *i* rappresenta il costo unitario della prestazione o servizio sociale agevolato, così come riconosciuto negli accordi tra il Comune di Foggia e i soggetti erogatori

ISEE<sub>0</sub> rappresenta la *soglia massima* dell'indicatore della situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata

## art. 9

### Prestazioni a carattere residenziale

1. Il Comune di Foggia privilegia tutte le prestazioni tese a favorire la permanenza a domicilio dei soggetti portatori di fragilità in quanto queste costituiscono la migliore risposta al bisogno di salute e, nel contempo, valorizzano e sostengono la famiglia e le responsabilità familiari garantendo il costante accompagnamento dei suoi componenti specie se in condizioni di fragilità.
2. Pertanto, il Comune di Foggia ricorrerà alle prestazioni a carattere residenziale soltanto nell'eventualità di impossibilità all'assistenza domiciliare e, in via sperimentale, secondo la regolamentazione di cui ai successivi commi del presente articolo.
3. Per l'accesso alle prestazioni a carattere residenziale per le persone portatrici di handicap e per le persone anziane ultrasessantacinquenni autosufficienti o parzialmente non autosufficienti o totalmente non autosufficienti il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e dall'art. 6 del Regolamento Regionale attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, versa un contributo a copertura della quota sociale della retta, concordata dal Comune con il gestore della struttura residenziale accreditata, a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale di detta retta di ospitalità.
4. Tale contributo del Comune di Foggia, finalizzato alla copertura parziale o totale della retta, viene erogato in maniera diversificata in relazione alla situazione economica effettiva dell'utente, del suo nucleo familiare convenzionale ristretto nonché dei nuclei familiari delle persone obbligate di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti

del codice civile e soltanto qualora le suddette situazioni economiche effettive, esaminate in modo separato e successivo, non consentano la copertura integrale della quota sociale della retta.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma 5 il nucleo familiare ristretto dell'utente richiedente e i nuclei familiari delle persone obbligate di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile sono individuati secondo quanto previsto al precedente art. 5 del presente Regolamento.
6. La misura del contributo integrativo concesso dal Comune di Foggia è data dalla differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta, concordata dal Comune con il gestore della struttura residenziale accreditata, e l'ammontare di quanto versato dall'utente e/o dal suo nucleo familiare ristretto e/o dalle persone obbligate di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, in relazione alla rispettiva situazione economica effettiva, esaminata in modo separato e successivo, secondo le ipotesi di seguito elencate:
  - a) il richiedente non abbia coniuge e/o persone a carico: la capacità alla copertura della quota sociale della retta è calcolata sulla base della capacità economica del solo richiedente dedotta dall'attestazione ISEE.
  - b) Il richiedente contribuisce alla copertura della quota sociale della retta con i propri redditi ed emolumenti (dai quali viene scomputata una quota mensile di €. 200,00 (duecento) da lasciare nella disponibilità dell'ospite per le esigenze personali) ai quali vengono aggiunte eventuali altre provvidenze possedute a titolo di invalidità;
  - c) il richiedente ha coniuge e/o persone a carico: la capacità alla copertura della quota sociale della retta è calcolata sulla base della capacità economica riferita al nucleo familiare ristretto del richiedente dedotta dalla relativa attestazione ISEE. Il nucleo familiare del richiedente contribuisce alla copertura della quota sociale della retta secondo i seguenti parametri, posto pari a 100% l'ammontare dell'intera quota sociale della retta:

<b>fasce di capacità economica ISEE</b>	<b>% compartecipazione dovuta</b>
da € 0 a €. 7.500,00	esente
da € 7.501,00 a € 11.500,00	10%
da € 11.501,00 a € 14.500,00	25%
da € 14.501,00 a € 17.500,00	40%
da € 17.501,00 a € 20.500,00	55%
da € 20.501,00 a € 23.000,00	75%
da € 23.001,00 a € 30.000,00	90%
da € 30.001,00 e oltre	100%

- d) nel caso in cui, verificate le ipotesi di cui alle precedenti lett. a) e b), il richiedente o il suo nucleo familiare ristretto non siano in grado di coprire l'intera quota sociale della retta, è dovuta, ai fini della copertura della parte di retta rimasta scoperta, la compartecipazione ai costi da parte dei soggetti obbligati di prestare gli alimenti al richiedente ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile in proporzione alle proprie capacità economiche dedotte dall'attestazione ISEE dei singoli nuclei familiari di ciascun obbligato, anche in caso di concorso di obbligati.
- e) I soggetti obbligati, posto pari a 100% l'ammontare della parte di retta rimasta scoperta, concorrono ciascuno con un contributo pari alla metà della percentuale di contributo previsto per ciascuna fascia di reddito di cui alla precedente lettera b) e cioè:



<b>fasce di capacità economica ISEE</b>	<b>% compartecipazione dovuta</b>
da € 0 a € 7.500,00	esente
da € 7.501,00 a € 11.500,00	5%
da € 11.501,00 a € 14.500,00	12,5%
da € 14.501,00 a € 17.500,00	20%
da € 17.501,00 a € 20.500,00	27,5%
da € 20.501,00 a € 23.000,00	37,5%
da € 23.001,00 a € 30.000,00	45%
da € 30.001,00 e oltre	50%

- f) ai fini della valutazione di cui alla precedente lettera e) ciascun obbligato non appartenente al nucleo familiare ristretto del richiedente deve presentare distintamente la certificazione ISEE riferita al proprio nucleo familiare per l'anno di validità e con le facoltà e gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 del precedente art. 7 del presente Regolamento;
- g) ai fini dell'ammissione alle prestazioni residenziali il richiedente è tenuto alla stipula di un contratto contenente l'impegno a corrispondere, se dovuta, la quota di retta a carico;
- h) anche per i soggetti obbligati di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile è prevista la preventiva stipula di un contratto, disciplinato con separato atto dall'Amministrazione comunale che stabilirà l'entità della quota, se dovuta, a carico di ciascun obbligato fino a copertura integrale della quota sociale della retta a carico del richiedente;
- i) la mancata sottoscrizione dei contratti di cui alle precedenti lett. e) ed f) è condizione escludente l'erogazione della prestazione e/o del servizio richiesto;
- l) è ugualmente esclusa l'erogazione del contributo richiesto qualora il richiedente e/o il suo nucleo familiare ristretto e/o anche uno solo degli obbligati di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile non dimostrino la propria capacità a contribuire attraverso la presentazione dell'attestazione ISEE..
8. Qualora il richiedente non abbia coniuge e/o persone a carico e/o soggetti obbligati di prestargli gli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile e appaia privo di mezzi, il Comune attiva apposita indagine sociale finalizzata ad accertare l'inesistenza effettiva di congiunti capaci economicamente nonché l'effettiva insussistenza di mezzi e, sotto la responsabilità dell'assistente sociale formalmente incaricato dell'indagine che provvedere a stilare dettagliata relazione scritta, procede all'istituzionalizzazione del richiedente accollandosi l'intero ammontare della quota sociale della retta, fatta salva ogni possibile procedura legale per il recupero di quanto erogato a seguito di eventuali ulteriori accertamenti.
9. Nel caso di ricovero urgente a favore del cittadino privo di mezzi, lo stesso è disposto ugualmente e il Comune si attiva in via surrogatoria per superare lo stato di indigenza dell'utente, riservandosi nei confronti degli obbligati economicamente capaci di ottemperare l'obbligo alimentare che vi si astengano, ogni possibile procedura legale per il recupero di quanto erogato.

## **art. 10 Competenze**

1. Le prestazioni e i servizi sociali di cui al presente Regolamento sono concesse con atto del Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione, previo accertamento delle condizioni indicate per la determinazione dell'ISEE e delle altre norme che regolano la

prestazione o il servizio sulla base della documentazione di cui al precedente art. 6.

**art. 11**  
**Controlli**

1. Spetta al Dirigente del Servizio Sociale e Prevenzione espletare i controlli di cui all'art. 4 , comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni circa la coerenza della situazione familiare dichiarata, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dei soggetti ammessi alla prestazione con le banche dati in possesso del Comune, del sistema informativo dell'INPS e del Ministero delle Finanze richiedendo, all'occorrenza, idonea documentazione atta a dimostrare la congruità di quanto dichiarato.
2. La percentuale di dichiarazioni ISEE da sottoporre annualmente a controllo viene fissata in misura non inferiore al 10%, secondo il metodo campionario, con le modalità di legge.
3. Previo accordo con la Guardia di Finanza, il Comune si riserva di effettuare controlli mirati ai sensi dell'art. 4 , comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Fatti accertati dall'Amministrazione Comunale che dovessero contrastare con la situazione economica dichiarata potranno dar luogo a riduzione dei benefici richiesti e concessi o, nei casi più gravi, a revoca immediata o diniego degli stessi, ferme restando le denunce di legge.

**art. 12**  
**Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

**art. 13**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore trascorso il decimo giorno di pubblicazione